



Rilievi in ordine al d.d.l. in materia di disciplina giuridica della rappresentazione
in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (testo presentato all'esame della
Commissione centrale per la cinematografia il 17/2/1971)

Senza entrare nel merito sull'opportunità o meno di sostituire l'attuale istituto per la revisione delle pellicole cinematografiche con altra disciplina secondo la quale non è più richiesta la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione per la presentazione in pubblico dei film, si prende atto del vasto e preponderante orientamento di forze culturali, politiche ed economiche che premono per l'abolizione della censura.

Il disegno di legge mirante ad abolire il vigente regime, presentato dal Ministro per lo spettacolo all'esame della Commissione centrale per la cinematografia, costituisce occasione per formulare alcune osservazioni sia d'ordine generale, sia d'ordine particolare (ossia in riferimento specifico al testo del d.d.l., correntemente chiamato "progetto Matteotti").

Le considerazioni che più avanti verranno espresse sono dettate dall'intenzione non già di appoggiare in qualche modo la prevalente tendenza ad annullare le norme vigenti con altre più permissive, ma dal desiderio di rendere migliore, prima della stesura definitiva, il testo di legge governativo che ha molte probabilità di venire accolto dal Parlamento.

Osservazioni generali

Pur respingendo fermamente il fenomeno vistoso della decadenza dei costumi si asserisce che non ci si può attendere che l'affermazione dei valori possa realizzarsi solamente attraverso censure e proibizioni a termine di legge. Si può invece osservare che gli strumenti di intervento repressivo hanno impedito lo sviluppo delle norme fondamentali dell'Inter mirifica, riguardo alla formazione dei recettori.

Avendo coscienza che il problema della censura visto sotto il profilo pastorale richiede una fittissima serie di impegni per realizzare una idonea educazione del pubblico, si riconosce che teoricamente l'abolizione del regime vigente può essere intesa come manifestazione di maturità civile e rispetto della persona dell'adulto chiamato ad assumere in prima persona le sue responsabilità.

Non si può, d'altra parte, non riconoscere che i frutti dati fin qui dall'istituto censorio sono negativi: la prova può considerarsi fallita sia in ordine agli effetti previsti dalla legge, sia in ordine alla maturazione generale. In tale condizione si può addirittura supporre che l'istituto censorio si sia deteriorato per una incapacità a funzione insita nella sua natura prima ancora che per una non appropriata applicazione.

Osservazioni particolari

Riguardo ai limiti di età per l'ammissione dei minori si ritiene preferibile vi sia per il cinema (art. 6) un unico sbarramento a 18 anni, così come per il teatro (art. 3). L'unico limite, oltre che costituire una migliore tutela per il minore, impedisce la "contrattazione" (ovvero acconsentire a qualche piccolo taglio per avere - come ora sovente accade - il V.M.14, anziché il V.M.18) tra presentatori del film e Commissione.

Convenendo che la necessità di porre limiti deriva dal tipo di società in cui viviamo, per cui viene accolto con favore il principio che vi sia un freno dello Stato alla altrimenti incontrollata libertà del minore, si ribadisce l'affermazione del primato della famiglia nel settore dell'educazione. Pertanto ci si dice favorevoli allo spostamento del suddetto limite ai 16 anni se il minore è accompagnato dal genitore. Infatti, considerando che il miglior giudice della mentalità dei minori è il genitore, si dichiara che tutto quanto avviene sotto allo Stato e riportato alla famiglia è accettabile per un cattolico.

Per ciò che si riferisce all'accertamento dell'età del minore da parte del gestore della sala (art. 11) si chiede di prescrivere che lo strumento di accertamento dell'età sia obiettivato dal documento di riconoscimento. Si dovrà quindi fare riferimento alla norma giuridica che obbliga il cittadino al possesso della carta d'identità (che i Comuni rilasciano ai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno).

Riconoscendo che l'espressione dell'art. 3 "l'ammissione dei minori è autorizzata a domanda del..." è conforme allo spirito che ha informato la legge, si fa rilevare che l'art. 11 fà per contrasto riferimento con espressione negativa alla "esclusione dei minori".

Si è d'accordo nel preferire una formulazione in forma positiva, e cioè "ammesso ai minori". In tal modo l'eventuale infrazione alla legge potrebbe prefigurare il caso di dolo (ovviamente l'art. 12 dovrebbe conseguentemente essere strutturato in modo diverso).

Si fa inoltre osservare che sul piano pastorale l'ultimo comma dell'art. 11 risulta insufficiente. Non si può infatti limitare - allorchè vengono proiettati film ammessi - il divieto di presentazione ai soli spettacoli di futura programmazione, tralasciando gli inserti pubblicitari, i manifesti e i cartelli fotografici dei film di prossima uscita.

Esaminando l'elenco dei componenti le sezioni delle Commissioni incaricate di fornire il parere per la concessione dell'autorizzazione si rileva con compiacimento l'assenza dei rappresentanti delle categorie economiche; i valori che le Commissioni sono chiamate a tutelare vanno, infatti, molto al di là degli aspetti economici. Nello stesso tempo si esprime perplessità circa il rigore con cui sono indicate le discipline di specializzazione, le quali pur importanti (sociologia, psicologia, filosofia morale, pedagogia) non esauriscono l'arco della competenza necessaria per giudicare se si può o meno concedere l'autorizzazione alla visione di uno spettacolo. Si rileva inoltre che non è valido il criterio di richiedere che lo specialista sia necessariamente docente universitario e che il magistrato sia, come grado, di Cassazione. Sarebbe pertanto auspicabile se facesse semplice riferimento a "cinque esperti sui problemi dell'età evolutiva", tra cui un magistrato e un critico (a seconda delle Commissioni, teatrale o cinematografica) nominati dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, su designazione per ^{il} magistrato, del Consiglio superiore della magistratura; per il critico, della rispettiva associazione di categoria; per gli altri esperti del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministro dello Spettacolo nomina, a sua discrezionalità, il Presidente, che non sarà necessariamente il magistrato.

Si vuole inoltre sottolineare l'inopportunità che il Consiglio di Stato, verso il quale è ammesso ricorso contro il provvedimento che nega l'autorizzazione, decida pronunciando anche nel merito (articoli 8 e 9). Ciò in ragione del fatto che al giudice amministrativo non è richiesto di essere competente di problemi dell'età evolutiva.

Sembrando opportuno che non debba prevedersi appello presso sezioni diverse della stessa Commissione, potendo ciò costituire un incentivo per i componenti la Commissione stessa a impegnarsi maggiormente nel decidere sapendo di non poter passare la mano ad altri, nella previsione della possibilità di ricorso contro l'atto della pubblica amministrazione ci si dovrebbe rimettere al diritto comune.

Poiché la radio e la televisione mettono in onda programmi di ogni tipo, l'ente che gestisce i servizi deve assumere la responsabilità di tutto quello che trasmette, per cui è bene che anche in fatto di diffusione radiofonica o televisiva di opere teatrali e cinematografiche esso si rifaccia ai suoi criteri generali di controllo e di vigilanza che debbono seguire una linea ben precisa, autonoma e responsabile, senza fornire di avalli formulati in altra sede. Per ciò l'art. 10 dovrebbe essere ^{fruire} soppresso.

Roma, 26 febbraio 1971